

Con il decreto fiscale è stata rivista la tabella di marcia del rientro dei cervelli

# Impatriati, incentivi anticipati

## Agevolazioni per chi torna in Italia dal 30/4/2019 in poi

Pagina a cura  
DI STEFANO LOCONTE  
E LUIGI FERRARA

**D**ebutto anticipato delle agevolazioni fiscali per i lavoratori che decidono di tornare in Italia. Al fine di combattere il fenomeno della «fuga dei cervelli», nel decreto fiscale collegato alla manovra 2020, approvato dalla camera e ora all'esame del senato, infatti, figura il nuovo art. 13-ter. L'articolo, rubricato «Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati», riscrivendo l'art. 5 del cosiddetto decreto crescita (il dl n. 34/2019), anticipa al periodo di imposta in corso l'entrata in vigore delle agevolazioni fiscali per coloro che, a decorrere dal 30 aprile 2019, trasferiscono la residenza in Italia. L'articolo istituisce, inoltre, un ulteriore strumento per incentivare il rientro nel territorio dello Stato: il c.d. «Fondo Controesodo».

I cosiddetti «lavoratori impatriati» non dovranno attendere il nuovo anno per usufruire delle agevolazioni fiscali introdotte dal decreto crescita. Come noto, il fenomeno migratorio italiano, la cosiddetta «fuga dei cervelli», ha raggiunto cifre allarmanti: dall'ultimo report Istat «sulla mobilità interna e migrazioni internazionali della popolazione residente» del 13 dicembre 2018, è emerso che 244 mila italiani hanno lasciato il Bel Paese nel quinquennio dal 2013 al 2017. Un dato, questo, che costa allo Stato italiano una perdita di gettito di circa 14 miliardi di euro l'anno. Così, al fine di arginare l'inquietante fenomeno, negli ultimi anni il governo ha cercato di introdurre diversi incentivi di natura fiscale, da ultimo quelli contenuti nel decreto crescita.

In particolare, l'art. 5 del dl 34/2019, innovando l'art. 16 del dlgs n. 147 del 2015, ha apportato importanti modifiche alla disciplina fiscale riservata ai lavoratori che decidono di trasferire la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 del dpr n. 917/2986 (c.d. «Tuir»), prevedendo che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell'intero ammontare.

In sostanza, ai «rimpatriati» è riservata una detassazione pari al 70% del reddito complessivo Irpef. Non solo. Se il trasferimento viene effettuato in una regione del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), l'agevolazione aumenta al 90%, con conseguente tassazione del 10% del reddito prodotto in Italia.

Tuttavia, per poter fruire

### Le agevolazioni in sintesi

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| <b>Le norme</b>               | Art. 16 del dlgs n. 147/2015 come modificato dal decreto Crescita (dl n. 34/2019)   | Art. 13-ter, dl n. 124/2019  |
| <b>Requisiti</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasferimento della residenza in Italia</li> <li>• Residenza all'estero nei due anni precedenti al trasferimento e permanenza in Italia per almeno due anni</li> <li>• Attività lavorativa prevalentemente in Italia</li> </ul>  |  |
| <b>Trattamento fiscale</b>    | Detassazione del: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 70% del reddito complessivo</li> <li>• 90% del reddito complessivo se il trasferimento avviene in una regione del Mezzogiorno</li> </ul>   |  |
| <b>Durata</b>                 | Cinque anni   |  |
| <b>Ulteriori agevolazioni</b> | Estensione dei benefici fiscali per ulteriori cinque anni con detassazione al 50% se: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il lavoratore ha un figlio minorenni o a carico</li> <li>• il lavoratore ha acquistato un'immobile residenziale</li> </ul> Estensione dei benefici fiscali per ulteriori 5 anni con detassazione al 90% del reddito complessivo se: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il lavoratore ha almeno 3 figli minorenni o a carico</li> </ul> |  |
| <b>Decorrenza</b>             | Anno di imposta 2020<br>vecchio art. 5, comma 2, decreto Crescita   | Anno di imposta 2019 (rientro in Italia dal 30 aprile 2019)<br>nuovo art. 5, comma 2, decreto Crescita |

### Finanziamenti dal Fondo Controesodo

Non solo anticipo dei tempi, ma anche ulteriori incentivi. Le agevolazioni fiscali introdotte dal dl 34/2019 avrebbero dovuto trovare applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020, come confermato dall'Amministrazione finanziaria nelle numerose risposte agli interpellanti sull'applicazione del regime fiscale per i lavoratori impatriati. A sorpresa, però, introducendo l'art. 13-ter al decreto fiscale, la camera ha anticipato i tempi. Infatti, nell'art. 13-ter, comma 1, si legge che le maggiori agevolazioni per i lavoratori impatriati disposte dall'art. 5 del decreto crescita si applicano dal periodo di imposta in corso ai lavoratori che, a decorrere dal 30 aprile 2019, sono rientrati in Italia e purché risultino beneficiari del regime per i lavoratori impatriati. In sostanza le modifiche apportate dal decreto crescita, che sarebbero entrate in vigore dal 1° gennaio del prossimo anno, potranno essere «sfruttate» da tutti i lavoratori che siano già rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16 del dlgs n. 147/2015.

Ancora. L'art. 13-ter prosegue prevedendo, al secondo comma, l'istituzione di un «Fondo Controesodo» presso il ministero dell'economia e delle finanze, dotato di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Non risulta chiaro, sul piano pratico, quali saranno le prestazioni del Fondo, ma, se confermato in sede di conversione in legge del decreto, darà vita indubbiamente a un nuovo strumento finalizzato a potenziare il sistema di agevolazioni per i lavoratori impatriati.

Infine, l'ultimo comma dell'art. 13-ter individua la copertura finanziaria per far fronte agli oneri derivanti dal regime agevolativo e dal Fondo Controesodo nel Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fispe), di cui all'articolo 10, comma 5, del dl 29 novembre 2004, n. 282.

Alla luce di quanto detto, ci si augura che le misure messe in atto dal governo contrastino efficacemente l'esodo di massa che, da diversi anni, attanaglia il nostro Paese e attirino nel territorio italiano le risorse fuggite all'estero.

—© Riproduzione riservata—

della disciplina in esame è necessario che:

(i) i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni;

(ii) l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

In relazione alla durata dei benefici fiscali, regola generale è che gli stessi possono essere fatti valere dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasfe-

ramento della residenza e per i quattro periodi successivi (i.e. per un totale di 5 anni).

Ciò nonostante, la durata del regime agevolativo può essere prorogata per:

(i) i lavoratori che diventino proprietari di un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. In questo caso, potranno godere di una detassazione pari al 50% del reddito prodotto per ulteriori 5 anni.

Il medesimo beneficio sarà

ricosciuto anche ai lavoratori che abbiano un figlio minorenni o a carico;

(ii) i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico. In quest'ipotesi, beneficeranno, sempre per ulteriori 5 periodi d'imposta, di una detassazione pari al 90% del reddito complessivo.

Con specifico riferimento alla disciplina introdotta dall'articolo 16 del dlgs n. 147 del 2015, così come più volte modificata dal dl n. 244/2016, dalla legge di bilancio 2017, dal

dl n. 148/2017 e da ultimo dal dl n. 34/2019, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 e successivamente con un dossier informativo recante «gli incentivi fiscali per l'attrazione del capitale umano in Italia» del febbraio 2018, ha fornito importanti indicazioni operative rispetto alle modalità di fruizione dei benefici fiscali, confermate più recentemente dalle istruzioni compilative del modello dichiarativo 2019 (quadro RC per redditi di lavoro dipendente e quadro RE per redditi di lavoro autonomo).

In particolare, i lavoratori impatriati, titolari di reddito di lavoro dipendente, devono presentare, ai sensi del dpr 28 dicembre 2000, n. 445, una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente: la generalità e il codice fiscale del richiedente; l'indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente); la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo; l'indicazione dell'attuale residenza in Italia; l'impegno a comunicare, in tempo utile, eventuali variazioni della residenza; la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente di altri incentivi fiscali. Il beneficio sarà fruibile dal periodo di paga successivo alla richiesta. Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente potrà beneficiarne direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando il reddito di lavoro dipendente nella misura ridotta.

Anche i lavoratori autonomi potranno accedere al regime fiscale di favore direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi o, in alternativa, in sede di applicazione della ritenuta d'acconto operata dal committente sui compensi percepiti.

In tal caso, analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, il lavoratore autonomo sarà tenuto a presentare una dichiarazione scritta al committente, contenente le stesse indicazioni di cui sopra. Quest'ultimo, all'atto del pagamento, opererà la ritenuta del 20% prevista dall'art. 25 del dpr n. 600/1973 direttamente sull'imponibile ridotto in misura corrispondente al regime agevolativo del quale si chiede l'applicazione.

Nel silenzio del legislatore e salvo nuove precisazioni sul punto, è ragionevole ritenere che le suddette modalità operative rimangano applicabili anche in seguito alle recenti modifiche apportate alla disciplina.

—© Riproduzione riservata—